



Comune di Rimini

COMUNE DI RIMINI		P
Riproduzione Cartacea di documento Firmato Digitalmente ai sensi artt 20 e 22 Dl 82/2005		
Protocollo N.0343797/2023 del 04/10/2023		
'Class.' 010_001008		
Firmatario	Settore Governo del Territorio	indirizzo - 47900 Rimini
Documento		tel. 0541 704873 - fax 0541 704811
		www.comune.rimini.it
		c.f.-p.iva 00304260409

All' Ordine degli Ingegneri della Provincia di Rimini
ordine.rimini@ingpec.eu

All' Ordine degli Architetti della Provincia di Rimini
oappc.rimini@archiworldpec.it

Al Collegio dei Geometri della Provincia di Rimini
collegio.rimini@geopec.it

All'Ordine dei Geologi Regione Emilia-Romagna
oger@pec.geologiemiariomagna.it

Al Collegio dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati
collegiodirimini@pec.cnpi.it

Alla Federazione Regionale dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali dell'Emilia-Romagna
protocollo.odaf.forli-cesena-rimini@conafpec.it

ARPAE

Al personale del Settore Governo del Territorio

E pc

Assessore alla Mobilità, Programmazione e gestione del Territorio
Dott.ssa Roberta Frisoni

Oggetto: raccordo tra titoli abilitativi edilizi e AUA (autorizzazione unica ambientale)

Questo Settore nell'ottica di perseguire le finalità di semplificazione e miglior esercizio delle funzioni in tema di governo del Territorio, intende dare piena applicazione a tutti gli strumenti che consentano un esame contestuale ed approfondito degli interessi coinvolti nei procedimenti di rilascio/verifica dei titoli edilizi.

A tal fine la conferenza dei servizi, così come disciplinata dagli artt 14 e ss L 241/90, costituisce un modulo procedimentale di semplificazione che può coinvolgere anche l'analisi di interessi sensibili quali quelli legati alla tutela dell'ambiente.

In particolare l'art 3 DPR 59/2013 prevede che il rilascio ed il rinnovo dei titoli abilitativi relativa a:

- a) autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte terza del Dlgs 152/2006;
- b) comunicazione preventiva di cui all'art 112 Dlgs 152/2006 per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque di vegetazione dei frantoi oleari e delle acque reflue provenienti dalle aziende ivi previste;
- c) autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all' art 269 del Dlgs 152/2006;
- d) autorizzazione generale di cui all'art.272 del Dlgs 152/2006;
- e) comunicazione o nulla osta di cui all' art. 8 co. 4 e 6 L 447/95;
- f) autorizzazione all'utilizzo dei fanghi derivanti dal processo di depurazione in agricoltura di cui all'art. 9 Dlgs 99/1992;
- g) comunicazioni in materia di rifiuti di cui agli artt. 215 e 216 Dlgs 152/2016;

necessari per l'esercizio di impianti gestiti da piccole/medie imprese, siano sostituite da Autorizzazione unica ambientale (in seguito AUA).

Per quanto sopra specificato, si rende pertanto necessario coordinare le attività legate al rilascio dei titoli abilitativi edilizi (che ai sensi degli artt 9 e 11 LR 15/13 debbono rispettare tra gli altri la normativa tecnica vigente incidente sull'attività edilizia) nei casi in cui sia necessario ottenere altresì l'AUA.

Ne deriva che in ottemperanza al principio di concentrazione dei procedimenti si impone che le analisi funzionali al rilascio dei quest'ultima, siano oggetto di specifica valutazione all'interno del procedimento di conferenza di servizi volto al rilascio/verifica dei titoli edilizi gestito da questo Settore.

Questo impone il coordinamento delle varie normative interessate stabilendo sin da ora che la riformulazione dell'iter procedimentale della conferenza di servizi decisoria, operato dalla Dlgs 127/2016, consenta di rispettare i termini procedurali massimi fissati dalla legislazione di settore.

Pertanto nell'ipotesi in cui l'esercizio dell'impianto produttivo sia subordinato sia all'AUA sia all'esecuzione di interventi edilizi necessitanti di titoli abilitativo:

- la documentazione necessaria per l'ottenimento dell'AUA dovrà essere depositata unitamente alla presentazione del titolo abilitativo edilizio;
- il procedimento verrà gestito in conferenza di servizi trovando applicazione il termine procedimentale previsto dall'art 14 bis co. 1 lett. b) L 241/90 per quanto attiene alla richiesta di integrazioni;
- il termine entro cui le amministrazioni coinvolte debbono assumere le proprie motivate determinazioni è fissato, ai sensi degli artt 14 bis co 2 lett. c), in 90 gg in tutti i casi;
- ai sensi dell'art 20 co 4 L 241/90 non trova applicazione l'istituto del silenzio assenso dovendo essere adottato un provvedimento formale di conclusione del procedimento.
- Il termine di durata dell'AUA fissato dall'art 6 DPR 59/2013 decorre dalla data di assunzione del provvedimento conclusivo della conferenza di servizi (art 4 co 5 DPR 59/2013).

IL DIRIGENTE

del Settore Governo del Territorio

Ing Carlo Mario Piacquadio